



## IMPOSTE SUL REDDITO

### **Credito d'imposta “Industria 4.0” e compilazione del quadro RU**

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

### Tutto quesiti e casi operativi sulle dichiarazioni dei redditi

Scopri di più

Nella compilazione del **quadro RU del modello Redditi 2024** per il periodo d'imposta 2023 è necessario prestare particolare attenzione **all'indicazione del credito d'imposta** per l'acquisto di beni strumentali nuovi (materiali ed immateriali) **“Industria 4.0” effettuati nel 2023**.

Prima di entrare nel merito delle modalità di compilazione del quadro RU, è opportuno in primo luogo ricordare che, a partire dal periodo d'imposta 2023, **non è più prevista la possibilità di fruire di alcun credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi diversi da quelli “Industria 4.0”** (sono tali quelli di cui agli allegati [“A”](#) e [“B”](#) della Legge n. 232/2016). Per quanto riguarda invece **gli investimenti in beni “Industria 4.0”**, invece, è importante distinguere **due momenti per la gestione del credito d'imposta**, ed in particolare:

- **l'effettuazione dell'investimento**, da individuarsi secondo le regole dell'[articolo 109, Tuir](#), quale indice di maturazione del credito spettante in base alle percentuali previste nei diversi anni;
- **l'interconnessione del bene al sistema aziendale**, quale momento a partire dal quale è possibile utilizzare il credito d'imposta in compensazione nel modello F24.

La distinzione proposta si riflette anche nella **compilazione del quadro RU del modello Redditi**, in quanto gli acquisti di beni “Industria 4.0” effettuati nel 2023, ma interconnessi nel 2024, **vanno riportati già nel quadro RU del modello Redditi 2024** compilando solamente il rigo RU5 (credito d'imposta spettante nel periodo), ma **non anche il successivo rigo RU6** (credito utilizzato in compensazione con il modello F24), posto che **l'utilizzo in compensazione può avvenire solamente a partire dal periodo d'imposta in cui il bene è interconnesso**.

Il rigo RU6, nell'esempio proposto, dovrà essere **compilato solamente a partire dal modello Redditi 2025 per il periodo d'imposta 2024**. Nell'ipotesi di “sfasamento” temporale tra momento di effettuazione dell'investimento e interconnessione dello stesso, **nel rigo RU130**, in cui indicare gli investimenti effettuati nel 2023, **deve essere barrata la casella 6** (interconnessione) per evidenziare che **l'interconnessione avviene in un periodo d'imposta successivo a quello oggetto del presente modello** (2023).



Altro aspetto da tenere in considerazione riguarda i **beni “prenotati” nel 2023**, ma consegnati nel 2024, per i quali, a partire da quest’anno, **deve essere compilato il rigo RU140 ma esclusivamente per i beni immateriali “Industria 4.0”**, mentre **non vi è alcun obbligo per quelli materiali**, in quanto per tali ultimi beni la percentuale di credito d’imposta spettante **è del 20% sia per gli investimenti effettuati nel 2023, sia per quelli del 2024**. Pertanto, si ritiene che per i beni materiali “prenotati” entro la fine del 2023, ma la cui consegna avviene nel corso del 2024, **non sussiste alcun obbligo di indicazione nel quadro RU del modello Redditi 2024**, ma dovranno essere monitorati solamente a partire dal **periodo d’imposta 2024** (e quindi nel modello Redditi 2025).

Va osservato che **non impatta nella compilazione del quadro RU il recente blocco alle compensazioni del credito d’imposta** per gli investimenti relativi al 2023, introdotto dall'[articolo 6, D.L. n. 39/2024](#), e confermato in prima battuta dalla [risoluzione n. 19/E/2024](#) (che aveva addirittura esteso le limitazioni anche agli investimenti antecedenti al 2023) e successivamente “mitigato” dalla FAQ del 16.4.2024 (con cui si è indicato una **sorsa di “escamotage” per evitare il blocco agli investimenti ante 2023**). Finalmente, con l’approvazione del decreto Mimit del 24.4.2024, a partire dal 29.4.2024 è possibile **presentare l’apposita comunicazione che consente lo “sblocco” del credito per la compensazione nel modello F24**. Poiché si tratta di compensazioni che avvengono nel 2024, tali informazioni non riguardano il modello relativo al periodo d’imposta 2023, nel cui rigo RU6 si deve indicare **la compensazione nel modello F24 avvenuta fino al 31.12.2023**.